

## INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA DEL LAVORO

Con il presente atto, stipulato tra il Consulente del Lavoro Giovanni Paolo Ledda iscritto all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Sassari con il n°345. (successivamente indicato "consulente") e il titolare della ditta individuale (o gli amministratori della società di persone, o il presidente dell'associazione, o l'amministratore unico o il legale rappresentante della società di capitali) THEATRE EN VOL SOC. COOP. (successivamente indicato "cliente"), si regola un rapporto di consulenza ed assistenza nelle materie previste dagli artt. 1 e 2 della L. 12 dell'11.1.1979.

Il rapporto, con l'accettazione delle parti sopra costituite, in deroga esplicita a quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 2237 c.c., si instaura per quanto attiene agli adempimenti connessi all'incarico professionale, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 15.7.92, n° 430, che prevede il regime di abbonamento annuale.

Il cliente affida al Consulente l'incarico delle seguenti prestazioni professionali:

Gestione degli adempimenti burocratici inerenti la gestione del personale: assunzione, gestione del rapporto sotto il profilo retributivo, previdenziale ed assistenziale, cessazione del rapporto. Comunicazioni periodiche agli Enti previdenziali, assistenziali, fiscali inerenti il personale dipendente. Redazione prospetti e calcoli per la determinazione di oneri obbligatori a carico del datore di lavoro: contributi, premi assicurativi, ritenute sindacali, salari e stipendi e altre competenze.

Sono escluse dall'incarico prestazioni professionali inerenti la sicurezza sul lavoro.

L'incarico ha la durata di un anno e si intende rinnovato tacitamente se non perviene al consulente disdetta da parte del cliente almeno sei mesi prima della scadenza.

Il compenso è rapportato alla prestazione richiesta e tiene conto della libera scelta del cliente di avvalersi del professionista.

E' facoltà del consulente avvalersi di collaboratori, dipendenti o altri organismi giuridici per l'esecuzione delle prestazioni.

E' dovere del cliente informare il consulente di ogni variazione inerente all'incarico conferito mediante atti scritti.

Il consulente ha facoltà di declinare l'incarico qualora le richieste del cliente non siano conformi ai principi etici ed alle norme vigenti.

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma la rescissione non libera il cliente dall'onorare i compensi maturati e non pagati per prestazioni già eseguite e i compensi maturati e non pagati per prestazioni in corso di esecuzione.


Prima dell'emissione della parcella, o prima del pagamento dell'onorario, entrambi i contraenti devono far rilevare, qualora emerga, una differenza tra la prestazione pattuita e quella eseguita.

Il canone potrà subire variazioni in sede di rinnovo annuale, in misura pari all'indice di aumento dei prezzi determinato dall'Istat.

Nel corso del rapporto potranno essere apportate variazioni atte ad integrare o sostituire parti della presente intesa.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si farà riferimento alla normativa civilistica, alla L. n° 12/79 contenente norme per la professione di Consulente del lavoro, nonché al D.M. del Ministero di Giustizia del 15.7.92, n° 430.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CLIENTE  
X 

IL CONSULENTE DEL LAVORO  
